



# COMUNE DI MELILLI

## Provincia di Siracusa

### VERBALE DI DELEGAZIONE TRATTANTE – ANNO 2023

Addì 13 del mese di dicembre, alle ore 09:25 a seguito regolare convocazione prot. n. 32473 del 12.12.2023, si riunisce la Delegazione Trattante, per discutere il seguente punto posto all'ordine del giorno:

- Fondo Risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2022. Nuova ripartizione ed utilizzo risorse.- Approvazione C.C.D.I. annualità economica 2022.

Sono presenti i Sigg.:

#### LA PARTE PUBBLICA

Segretario Reggente

Dott.ssa Enza Marchica presente

Affari Generali – Belluardo \_\_\_\_\_

Risorse Umane– Castro presente

Finanziaria – Marchica presente

Vigilanza – Cava \_\_\_\_\_

LL.PP. – Greco \_\_\_\_\_

Servizi Sociali – Laganà \_\_\_\_\_

Servizi Demografici – Cazzetta presente

Territorio Urbanist. – Pistrutto \_\_\_\_\_

Pubbl.Istr.Stampa Sport Tur. – Amato D. \_\_\_\_\_

#### LA PARTE SINDACALE RSU

Sig.<sup>ra</sup> Nicosia Francesca (CGIL) presente

Sig.<sup>ra</sup> Garofalo Lolita (CGIL) presente

Sig.<sup>ra</sup> Aprile Maria (CISL) presente

Sig.<sup>ra</sup> Ruta M.Rita (CISL) \_\_\_\_\_

Sig.<sup>ra</sup> Morsillo Marisa (CISL) \_\_\_\_\_

Sig.<sup>ra</sup> Spada Sebastiana(UIL) presente

Sig.<sup>ra</sup> Baracchi Silvana (UIL) presente

Rappresentanti Sindacali Provinciali:

Sig.ra \_\_\_\_\_

Rappresentanti Sindacali RSA:

CAPPUCCIO MATTEO

Svolge le funzioni di Segretaria la Sig.ra

Paglieso Sofia



**Melilli**  
off. Terrazza degli Illiri



## COMUNE DI MELILLI

Libero consorzio comunale di Siracusa

### *CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI MELILLI*

\*\*\*\*\*

*FONDO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 67 COMMI 1,  
2 E 3 DEL CCNL 21/05/2018 ANNUALITA' ECONOMICA 2022  
RIPARTIZIONE-UTILIZZO RISORSE ART. 68 CCNL 21/05/2018*

V E R B A L E

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON  
DIRIGENTE DEL COMUNE DI MELILLI PER L'ANNUALITÀ ECONOMICA 2022

PREMESSO che l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies, disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;

CHE in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

CHE, rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto CCNL prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

CHE:

-il comma 1 dell' art. 67 ha stabilito che: *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004 ....omissis..."*;

- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1;

- il comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

ATTESO che alle regole contrattuali si sono via via aggiunte le disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale, che hanno reso l'elaborazione del fondo de quo più articolata e complessa;

VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il *"contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"*;

RICHIAMATI:

- l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010, il quale prevede che *"A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*;

- la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) che con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: *"A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all'anno 2010);

VISTA la Circolare MEF - RGS n. 20 dell'08/05/2015 che fornisce istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n.147/2013, ed è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

RILEVATO che detta circolare reca istruzioni circa la decurtazione da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

CHE, successivamente, l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;

CHE, altresì, è intervenuta la Circolare RGS n. 13 del 15/04/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

CONSIDERATO, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 ha stabilito che: *"Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

RILEVATO che anche per l'anno 2018, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso;

DATO ATTO che per questo ente il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso è stato riquantificato in **€ 307.811,17**, come definito con D.D. n. 2654/2021 R.G;

VISTO E RICHIAMATO ancora l'art. 33 comma 2 del decreto crescita D.lgs.28/01/2019, n.34 convertito con la legge 28/03/2019 n. 26;

RILEVATO che il su richiamato disposto, prevede testualmente che: "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018";


VISTO il decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over aprendo possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale che: *"rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;

VISTA infine la Circolare sul DM attuativo dell'art. 33 D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e di limite al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

ATTESO che il suddetto Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell'art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza del definito nuovo "regime assunzionale" e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; cioè il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 D.L. n. 34/2019;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

DATO ATTO che la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto gestionale unilaterale dell'Amministrazione, teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti e che, pertanto, non è soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;



RICHIAMATO l'art. 67 del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate: costituzione" e più precisamente i commi 1, 2 e 3;

RICHIAMATA, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente recita: "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti";

VISTA la delibera n. 19 del 18/10/2018 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite, che per dirimere il contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni, si è pronunciata enunciando il seguente principio: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";

ACCERTATO che per l'anno 2018 il valore limite del fondo del trattamento accessorio in oggetto è stato riquantificato in **€ 307.811,17** e che il valore medio pro-capite, calcolato in ragione del numero pari a 147 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, risulta essere pari ad € 2.093,95;

CHE per l'anno 2022, relativamente al personale in servizio alla data dell'01/01/2022 pari a n.145 unità, il limite all'ammontare complessivo del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale rimane fissato complessivamente in **€ 307.811,17**, in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, che garantisce il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 qualora il limite iniziale del personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che con D.D. n. 2654 R.G. del 11/10/2021 si è provveduto alla verifica e ricostituzione del fondo risorse decentrate per le annualità dal 2015 al 2021, quest'ultimo altresì rideterminato con D.D. n.340 R.G. del 04/02/2022, tenuto conto delle disposizioni vigenti nel tempo in materia di limitazione della spesa prevista per il salario accessorio;

CHE, con i suddetti provvedimenti, a decorrere dal fondo 2021 è stato applicato, per una corretta contabilizzazione dei fondi, in autotutela l'art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. 165/2001, con disposizione di provvedere, nel medesimo arco temporale, al recupero della somma complessiva da trattenere per riduzione permanente non conteggiata per ciascuna delle annualità 2015-2020, perché basata sull'erroneo presupposto che il fondo del salario accessorio del 2014 non ha subito decurtazioni, rispetto al 2010, ex art. 9, c. 2-bis, d.l. 78/2010, tralasciando di conteggiare i risparmi eseguiti sui fondi dal 2011 al 2012 pari a complessivi € 11.390,00 annuali, tramite applicazione di trattenute già a partire dalla sessione negoziale 2021 e successive, con quote annuali e per un numero massimo di annualità (2021-2026) corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli (2015-2020);

ATTESO pertanto che anche al fondo risorse decentrate 2022 necessita applicare la riduzione permanente nonché la decurtazione della 2^ rata sessione negoziale anno 2022 di € 11.390,00;

DATO ATTO che, giusta D.D. n. 1229 R.G. del 20/04/2022, il Fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2022 - parte stabile e variabile - risulta quantificato, al netto della riduzione permanente applicata, ai sensi dell'art. 67 commi 1, 2 e 3 C.C.N.L. 21/05/2018, in **€ 447.004,08** di cui **€ 307.811,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 139.192,91** risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili di **€ 312.924,58** e risorse variabili **€ 134.079,50**);

CHE il medesimo Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 per l'anno 2022, come sopra costituito, è stato complessivamente ridotto di € 11.390,00 in applicazione della decurtazione della 2^ rata sessione negoziale 2022, ed ammonta ad **€ 435.614,08** di cui **€ 296.421,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 139.192,91** risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili pari ad **€ 301.534,58** e risorse variabili pari ad **€ 134.079,50**);

VISTA E RICHIAMATA la comunicazione prot. n. 24905 del 13/09/2022 con la quale il responsabile del Settore Servizi sociali e Assistenziali ha chiesto l'inserimento tra le risorse variabili del fondo 2022 dei compensi da corrispondere al personale dipendente per le attività di tutoraggio e coordinamento dei Progetti Utili alla collettività, finanziati con risorse della Quota Servizi Fondo Povertà 2019;

DATO ATTO che per l'anno 2022, giusta D.D. n. 3061 del 19/10/2022 adottata a modifica ed integrazione della superiore D.D. n. 1229 R.G. del 20/04/2022, il Fondo Risorse finanziarie decentrate

parte variabile - ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21/05/2018, è stato ricostituito in complessivi **€141.576,56**, quantificati nel rispetto delle normative vigenti e delle deliberazioni rese dagli organi con funzioni giurisdizionali e amministrative di controllo contabile, di cui **€ 11.633,62** ridotte proporzionalmente ad **€ 11.312,09** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno, ed **€130.264,47** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, giusti impegni ed imputazioni delle spese nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2022, disposti da parte di ciascuno dei Responsabili di Settore in relazione alle risorse specificatamente assegnate;

CHE, pertanto, giusta D.D. n. 3061 del 19/10/2022 adottata a modifica ed integrazione della D.D. n. 1229 R.G. del 20/04/2022, il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, per l'anno 2022 è stato costituito complessivamente in **€ 454.501,14** di cui **€ 307.811,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 146.689,97** risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili di **€ 312.924,58** e risorse variabili **€ 141.576,56**);

CHE il medesimo Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 per l'anno 2022, come sopra costituito, è stato complessivamente ridotto di **€ 11.390,00** in applicazione della decurtazione della 2<sup>a</sup> rata sessione negoziale 2022, ed ammonta ad **€ 443.111,14** di cui **€ 296.421,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 146.689,97** risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili pari ad **€ 301.534,58** e risorse variabili pari ad **€141.576,56**);

VISTE E RICHIAMATE la comunicazione prot. n. 10992 del 12/04/2022 resa in sostituzione della pregressa nota prot. n. 4336 dell'11/02/2022 con la quale il responsabile del Settore Gestione finanziaria ha chiesto l'inserimento tra le risorse variabili del fondo 2022 dei compensi da corrispondere al personale dipendente relativamente al Fondo Miglioramento IMU e la nota prot. n. 34339 del 19/12/2022 a firma del responsabile del Settore Nuove Opere - LL.PP.-Manutenzione con la quale viene integrato l'importo destinato agli incentivi previsti per le funzioni tecniche;

ACCERTATA, altresì, la necessità di operare una modifica della voce relativa alle risorse stabili quantificate ai sensi dell'art. 67 comma 2 lette b) del CCNL 21/05/2018, che da **€ 3.363,10** (importo riferito all'annualità 2021, per mero errore non aggiornato) si riducono per il fondo risorse dell'anno 2022 ad **€3.248,60**;

CONSIDERATO pertanto che necessita provvedere ad adottare una ulteriore modifica della costituzione del fondo risorse decentrate riguardanti la determinazione delle risorse stabili e variabili ex art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018, tenuto conto di quanto sopra indicato nonché delle disposizioni vigenti in materia di limitazione della spesa prevista per il salario accessorio;

VISTI i CC.CC.NN.LL. sottoscritti per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali ed i CC.CC.NN.LL. sottoscritti per il Comparto Funzioni Locali;

DATO ATTO che la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto gestionale unilaterale dell'Amministrazione, teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti e che, pertanto, non è soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

DATO ATTO, pertanto che, per l'anno 2022, giusta D.D. n. 3086 R.G. del 17/10/2023 adottata a modifica ed integrazione della D.D. n. 3061 R.G. del 19/10/2022, il Fondo Risorse finanziarie decentrate parte stabile - ex art. 67 commi 1 e 2 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21/05/2018, è ricostituito in complessivi **€ 312.810,08**, quantificate nel rispetto delle normative vigenti e delle deliberazioni rese dagli organi con funzioni giurisdizionali e amministrative di controllo contabile, di cui **€ 296.499,08** quantificate nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno, ed **€ 16.311,00** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, giusti impegni ed imputazioni delle spese nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2022, disposti da parte di ciascuno dei Responsabili di Settore in relazione alle risorse specificatamente assegnate;

CHE, per l'anno 2022, giusta D.D. n. 3086 R.G. del 17/10/2023 adottata a modifica ed



5

integrazione della D.D. n. 3061 R.G. del 19/10/2022, il Fondo Risorse finanziarie decentrate parte variabile - ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21/05/2018, è ricostituito in complessivi **€173.126,69**, quantificate nel rispetto delle normative vigenti e delle deliberazioni rese dagli organi con funzioni giurisdizionali e amministrative di controllo contabile, di cui **€ 11.633,62** ridotte proporzionalmente ad **€ 11.312,09** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno, ed **€161.814,60** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, giusti impegni ed imputazioni delle spese nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2022, disposti da parte di ciascuno dei Responsabili di Settore in relazione alle risorse specificatamente assegnate;

DATO ATTO che il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, per l'anno 2022, giusta D.D. n. 3086 R.G. del 17/10//2023 adottata a modifica ed integrazione della D.D. n. 3061 R.G. del 19/10/2022, è costituito in complessivi **€ 485.936,77** di cui **€ 307.811,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 178.125,60** quali risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili di **€312.810,08** e risorse variabili **€ 173.126,69**);

CHE il medesimo Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 per l'anno 2022, come sopra costituito, è complessivamente ridotto di € 11.390,00 in applicazione della decurtazione della 2<sup>a</sup> rata sessione negoziale 2022, ed ammonta ad **€ 474.546,77** di cui **€ 296.421,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 178.125,60** risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto ivi "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili pari ad **€ 301.420,08** e risorse variabili pari ad **€173.126,69**);

CHE le suddette risorse pari a complessivi **€ 474.546,77**, così come quantificate e ridotte, sono destinate al "Fondo risorse decentrate: utilizzo" ex art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018;

TENUTO CONTO che il suddetto Fondo per le risorse decentrate 2022 - Parte stabile e variabile, così come sopra definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e quanto disposto dal D.L. 90/2014 in ordine al contenimento della spesa del personale per l'anno 2018, rispetto alla media del triennio 2011/2013;

CHE il predetto Fondo delle Risorse Decentrate anno 2022, così come complessivamente quantificato ed indicato nel prospetto "A" allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, risulta, tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni 2011/2014, ricondotto e rispetta, previa applicazione della decurtazione-riduzione ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 il limite annuale all'importo delle risorse decentrate fissato altresì dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75 del 2017 e dal decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate ex art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 anno 2022, in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionale preposti;

DATO ATTO che in data 09/05/2022, con nota incamerata al prot. n.13677 del 10/05/2022 è stata richiesta la certificazione ai fini della costituzione del fondo 2022 di cui alla D.D. n. 1229 R.G. del 20/04/2022 al Collegio dei Revisori dei Conti;

CHE in data 27/05/2022 è stata acquisita la suddetta certificazione dell'Organo di controllo interno, incamerata al prot. n. 16129 del 30/05/2022;

CHE con delibera di G.M. n. 277 del 21/10/2022 sono state approvate le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 2022;

Che le parti, giusto verbale di Delegazione Trattante del 03/11/2022, in sede di contrattazione, si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del CCNL 21/05/2018, approvando all'unanimità la destinazione totale delle risorse, così come proposto dalla parte datoriale, stabilendo altresì che ogni eventuale economia di spesa verificatesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa .

CHE il Collegio dei Revisori dei Conti, ha altresì trasmesso, come da ulteriore richiesta del 18/11/2022 prot. n.31248, la certificazione in ordine alla modifica ed integrazione nonché destinazione ed utilizzo delle risorse decentrate come sopra costituite con D.D. n.3061 R.G. del 19/10/2022, incamerata al prot. n. 33319 del 12/12/2022;

CHE, in esecuzione della delibera di G.M. n. 343 del 16/12/2022 avente ad oggetto: "Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della

produttività anno 2022. Ripartizione ed utilizzo. Approvazione C.C.D.I. annualità economica 2022. Autorizzazione al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla stipula", in data 20/12/2022 è stato sottoscritto il C.C.D.I. annualità 2022, regolarmente inviato all'Aran;

DATO ATTO che con successiva G.M. n. 388 del 21/11/2023, di modifica ed integrazione della precedente delibera di G.M. n. 277 del 21/10/2022, sono state approvate le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 2022;

CHE le parti, a seguito rideterminazione della costituzione del fondo risorse 2022 e della necessità di procedere alla ripartizione ed utilizzo risorse, giusto verbale di Delegazione Trattante del 04/12/2023, in sede di contrattazione, si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del CCNL 21/05/2018, approvando all'unanimità la destinazione totale delle risorse, così come proposto dalla parte datoriale, stabilendo altresì che ogni eventuale economia di spesa verificatasi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa;

CHE in data 06/12/2023, con nota prot. n. 31992, si è provveduto a richiedere al Collegio dei Revisori dei Conti la prevista certificazione in ordine alla rideterminazione della costituzione del fondo e alla destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate anno 2022;

VISTO che in data 11/12/2023 è stato acquisito dal Collegio dei Revisori dei Conti il parere, giusto verbale n. 7 del 11/12/2023, qui allegato, in ordine alla costituzione di cui alla D.D. n.3086 R.G. del 17/10/2023, adottata a modifica ed integrazione della D.D. n.3061 R.G. del 19/10/2022 nonché sulla ripartizione/utilizzo delle risorse annuali de qua;

VISTE le allegate relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria sul contratto Decentrato Integrativo, parte economica 2022, redatte dai Responsabili delle Servizio Risorse Umane e Finanziario;

CONSIDERATO che l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati è effettuata con atto dell'organo di governo;

CHE il suddetto contratto collettivo decentrato integrativo annualità 2022, che modifica ed integra il precedente sottoscritto in data 20/12/2022, deve essere trasmesso ex art. 8 c. 8 del CCNL 21/05/2018, in atto art. 8 c. 9 del CCNL 16/11/2022, corredato dalle relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 80 del 29/12/2022, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 e documenti allegati;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 425 del 11/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2022. Nuova ripartizione ed utilizzo risorse. Approvazione C.C.D.I. annualità economica 2022. Autorizzazione al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla stipula. Modifica ed integrazione alla G.M. n. 343/2022." sopra indicato, giusto verbale di Delegazione Trattante del 04/12/2023, dell'utilizzo delle risorse stabili e variabili in precedenza assegnate per l'anno 2022 ai vari istituti in applicazione del CCNL 21/05/2018;

Per quanto sopra, le parti danno atto del Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2022 e di seguito:


1. Della ripartizione ed utilizzo delle risorse finanziarie decentrate Prospetto "Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa - risorse stabili - risorse variabili e Destinazione/utilizzo risorse contrattazione integrativa;
2. Del presente Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente non dirigente del Comune di Melilli per l'annualità economica 2022.

#### 1) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21/05/2018

Il Fondo delle progressioni economiche orizzontali anno 2022, quantificato in applicazione del C.C.N.L. 21/05/2018, ammonta ad € 115.881,66 per P.E.O. in atto/in itinere.

Che, altresì, sono state destinate ulteriori risorse ai sensi dell'art. 68 comma 2 lettera j) del C.C.N.L. 21/05/2018 al finanziamento del Fondo delle progressioni economiche orizzontali, per progressioni da attivare nell'anno 2022, pari a € 17.052,61, con la previsione dei seguenti passaggi per ciascuna categoria:

- cat. A : n. 3 nuove posizioni di peo
- cat. B : n. 5 nuove posizioni di peo
- cat. C : n. 5 nuove posizioni di peo
- cat. D : n. 3 nuove posizioni di peo



2) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL' INDENNITÀ' DI COMPARTO AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 1 DEL C.C.N.L 21/05/2018

Per l'anno 2022 le quote dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono pari a complessivi € 19.858,91.

3) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DEL REINQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 1 DEL C.C.N.L.21/05/2018

Per il 2022, l'onere annuo da finanziare, con risorse stabili, è pari a complessivi € 369,25.

4) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI E VARIABILI PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI DETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITÀ' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. A E B DEL C.C.N.L. 21/05/2018.

Per l'anno 2022, le parti, destinano risorse stabili per finanziare i compensi per la performance organizzativa ed individuale diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per un importo complessivo di € 35.176,37, di cui € 24.623,46 assegnati complessivamente alla performance organizzativa - collettiva ed € 10.552,91 alla performance individuale.

Le parti approvano che l'eventuale economia di spesa verifichesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così come sopra definite venga destinata, proporzionalmente, alla performance organizzativa (70%) ed individuale (30%), con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08, come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

5) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITÀ' AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. C DEL C.C.N.L.21/05/2018

Sono previste specifiche indennità per condizioni di lavoro (disagio, rischio, maneggio valori) di cui all'art. 70-bis, da attribuire, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per l'anno 2022, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette indennità previste dall'art. 68 comma 2 lett. c) del C.C.N.L. 21/05/2018 sono pari ad € 4.385,50.

6) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITÀ' AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. D DEL C.C.N.L.21/05/2018

Sono previste specifiche indennità per turno, reperibilità, orario notturno, festivo e festivo/notturno, da attribuire, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per l'anno 2022, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette indennità previste dall'art. 68 comma 2 lett. d) del C.C.N.L. 21/05/2018 sono pari ad € 87.000,00.

7) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITÀ' SPECIFICHE RESPONSABILITÀ' AI SENSI ART. 68.COMMA 2 LETT. E DEL C.C.N.L. 21/05/2018

Parte delle risorse decentrate stabili sono destinate al finanziamento dell'indennità prevista dall'art. 68, comma 2 lett. e del C.C.N.L. 21/05/2018 da attribuire al personale dipendente, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, per compensare le specifiche responsabilità, individuate dalla vigente normativa contrattuale, affidate con atto formale dell'Ente al personale dipendente.

Sono assegnate, per l'anno 2022, risorse pari ad € 15.000,00 al fine di corrispondere al personale dipendente individuato i compensi per specifiche responsabilità secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies, previa verifica del permanere delle condizioni che ne determinano l'attribuzione.

8) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DI CUI ALL'ART. 56-SEXIES ED INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO DI CUI ALL'ART.56-QUINQUIES - AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. F DEL C.C.N.L. 21/05/2018.

Sono previste specifiche indennità di funzione ed indennità di servizio esterno, da attribuire, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per l'anno 2022, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette indennità previste dall'art. 68 comma 2 lett. f) del C.C.N.L. 21/05/2018 sono pari ad € 7.000,00.

9) UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE FINALIZZANO ALLA INCENTIVAZIONE DI PRESTAZIONI O DI RISULTATI DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. G DEL C.C.N.L. 21/05/2018

UTILIZZAZIONE RISORSE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Annualità 2022

**€ 172.822,47**

Le predette risorse sono suddivise nel modo seguente:

-Art. 13 L.R. n. 17/90 Fondo Miglioramento servizi P.M	€ 11.007,87
-Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 101.543,54
-Art. 1 c. 1091 L. 145/2018	€ 40.000,00
-Compensi censimento	€ 12.774,00
-Compensi attività tutoraggio e coord. PUC	€ 7.497,06

Le parti definiscono che l'erogazione al personale dipendente interessato dei compensi sopraindicati avverrà in applicazione dei relativi Regolamenti approvati dall' Ente.


RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLE RISORSE - ANNUALITÀ' 2022

Di seguito si riepilogano le risorse complessivamente rideterminate e destinate al finanziamento delle risorse umane e della produttività stanziare per l'anno 2022.

<b>Descrizione spesa</b>	<b>Importo in euro</b>
Risorse decentrate stabili Risorse	€ 312.810,08
decentrate variabili	€173.126,69
<b>Totale costo contrattazione collettiva</b>	<b>€ 485.936,77</b>
decentrata integrativa - Anno 2022	
Decurtazione 2^ rata sessione negoziale 2022 di trattenuta	- € 11.390,00
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</b>	<b>€ 474.546,77</b>

**COMUNE DI MELILLI**  
**CALCOLO COSTITUZIONE DEL FONDO 2022**

<b>RISORSE STABILI</b>		<b>2022</b>
Disposizione	Descrizione	Importo
	<b><i>RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018</i></b>	€ 312.810,08
<b>SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018</b>		
ARTICOLO 67, COMMA 1 (L'IMPORTO CONSOLIDATO CH' SCATURISCE DALL'APPLICAZIO NE DI TALE COMMA RESTA CONFERMATO CON LE STESS CARATTERISTIC E PER L'ANNO SUCCESSIVO)	1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un <b>unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili</b> , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.	€ 301.871,64
	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	€ -
	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	€ -




ARTICOLO 67, COMMA 2	<b>L'IMPORTO DI CUI AL COMMA 1 è STABILMENTE INCREMENTATO</b>	<b>€ 301.871,64</b>
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	<i>a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019</i>	€ 13.062,40
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	<i>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data</i>	€ 3.248,60
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C	<i>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;</i>	€ 6.017,44
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D	<i>d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E	<i>e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;</i>	€ -

ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	<i>f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	<i>g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziato;</i>	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	<i>h) delle risorse stanziato dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a)</i>	€ -
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		<b>€ 324.200,08</b>
	<i>RIDUZIONE PERMANENTE EX ART.9 C.2-BIS D.L.78/2010 (RISPARMI ESEGUITI SUI FONDI ANNI 2011-2012)</i>	<b>€ 11.390,00</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI RIDOTTO</b>		<b>€ 312.810,08</b>

**COMUNE DI MELILLI**

**RISORSE VARIABILI**

**2022**

Disposizione

Descrizione

Importo

**RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018**

€ 173.126,69

**SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018**

**Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere  
alimentabile, con importi variabili di anno in anno:**

ARTICOLO 67  
COMMA 3 LETTERA  
A

*a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;*

€ -

ARTICOLO 67  
COMMA 3 LETTERA  
B

*b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;*

€ -

ARTICOLO 67  
COMMA 3 LETTERA  
C

*c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;*

€ 152.551,41

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	<i>c) Compensi Istat Art. 70 - Ter - censimento popolazione</i>	<i>c) Compensi attività tutoraggio e coordinamento PUC - risorse quota servizi fondo povertà</i>	€	20.271,06
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	<i>d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;</i>		€	304,22
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	<i>e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;</i>		€	-
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	<i>f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;</i>		€	-
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	<i>g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;</i>		€	-
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4	<i>h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 ( In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza)</i>	1,20%		

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, initials 'CA' in the middle, and another signature at the bottom.

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	<i>i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).</i>	
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	<i>j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;</i>	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	<i>k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.</i>	€ -
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>€ 173.126,69</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 485.936,77</b>
	risorse residue art. 67, c. 1 e 2, non integralmente utilizzate in a.p. e art. 17 c.5 CCNL 1998/2001	
	<b>TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE EX ART. 68 COMMA 1 CCNL 21/05/2018</b>	<b>€ 485.936,77</b>
<b>La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 ed in applicazione dell'art. 33 del D.L. n.34/2019 - c.d. Decreto Crescita</b>		

	<b>Totale generale fondo</b>		€ 485.936,77
	A DETRARRE 2^ RATA SESSIONE NEGOZIALE ANNO 2022		€ 11.390,00
	<b>Totale generale fondo</b>		€ 474.546,77
	La dichiarazione congiunta n. 5: In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.		
	articolo 67 comma 2 lettera a		€ 13.062,40
	articolo 67 comma 2 lettera b		€ 3.248,60
	Totale		€ 16.311,00
	risorse decentrate variabili per compensi ex art. 113 D.Lgs.50/2016 , incentivi IMU, Istat non soggetti al limite		€ 161.814,60
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2022		€ 307.811,17
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2021		€ 307.811,17
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2020		€ 307.811,17
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2019		€ 307.811,17
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2018		€ 307.811,17
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2017		€ 307.811,17
	RISPETTO LIMITE FONDO RISORSE ANNO 2016		€ 307.811,17

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top, a signature below it, and several initials and smaller signatures further down.

**COMUNE DI MELILLI**  
**UTILIZZO FONDO 2022**

<b>Disposizione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>Art. 68 Fondo risorse decentrate: utilizzo</b>	<i>Risorse confluite nel Fondo risorse decentrate destinate agli utilizzi previsti dall'art. 68 commi 1 e 2 (ivi incluse le risorse rese disponibili di cui all' art. 68 c.1 per risorse stabili residue anno precedente non integralmente utilizzate ex art. 17 c. 5 CCNL 1998/2001 ed ex art. 67 c. 1 e 2 CCNL 21/05/2018)</i>	€ 485.936,77
	<b>II rata annuale di trattenuta sessione negoziale 2022</b>	€ 11.390,00
	<b>UTILIZZO RISORSE 2022</b>	€ 474.546,77
<b>ARTICOLO 68 COMMA I</b>	<i>Al netto delle risorse necessarie per corrispondere i costi ed i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti</i>	€ 115.881,66
	<i>Al netto delle risorse necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995, costo per il reinquadramento del personale dell'area di vigilanza.</i>	€ 20.228,16
	<i>Al netto delle risorse relative all'incremento di cui all'art. 67 c. 2 lett. a) C.C.N.L. 21/05/2018 poste nel fondo 2018 ma a valere dall'anno 2019</i>	€ -
	<i>Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 75/2017.</i>	
	<b>TOTALE RISORSE NECESSARIE NON REGOLATE DAL CONTRATTO</b>	€ 136.109,82
	<b>UTILIZZO RISORSE</b>	€ 338.436,95

ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA A	<i>a) premi correlati alla performance organizzativa;</i>	€	24.623,46
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA B	<i>b) premi correlati alla performance individuale;</i>	€	10.552,91
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA C	<i>c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;</i>	€	4.385,50
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA D	<i>d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000;</i>	€	87.000,00
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA E	<i>e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;</i>	€	15.000,00
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA F	<i>f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinquies;</i>	€	7.000,00
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA G	<i>g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;</i>	€	172.822,47
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA H	<i>h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000;</i>	€	-
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA I	<i>i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;</i>	€	-
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA J	<i>j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.</i>	€	17.052,61
<b>TOTALE RISORSE UTILIZZATE</b>			€ 338.436,95
<b>TOTALE RISORSE NON UTILIZZATE</b>			€ 0,00






**LA PARTE PUBBLICA**

Segretario Generale  
Dott.ssa Marchica Enza



Affari Generali – Belluardo

Risorse Umane – Castro

Finanziaria – Marchica

Vigilanza – Cava

Ec.Prot.Civile – Albanese

LL.PP. – Greco

Servizi Sociali – Laganà

Servizi Demografici – Cazzetta

Territorio Urbanist. – Pistritto

Pubbl.Istr.Stampa Sport Tur. – Amato D.

**LA PARTE SINDACALE RSU**

Sig.<sup>ra</sup> Aprile (CISL)

Sig. Ruta (CISL)

Sig. Morsillo (CISL)

Sig.<sup>ra</sup> Nicosia (CGL)

Sig.<sup>ra</sup> Garofalo (CGL)

Sig.<sup>ra</sup> Spada (UIL)

Sig.<sup>ra</sup> Baracchi (UIL)



**LA PARTE SINDACALE RSA**

Sig. Cappuccio Matteo

